



**DPB - DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB014 - SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA
DPB014002 UFFICIO BILANCIO PREVENTIVO**

DRG. n. 776 del 19/12/2022

OGGETTO: SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 2023 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX ART. 44, COMMA 4, DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, MODIFICATO DA ULTIMO CON L'ART. 17, COMMA 2, D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2022, N. 142. PRESA D'ATTO PROPOSTA NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO ED ASSUNZIONE DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI



DIPARTIMENTO PRESIDENZA

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 19/12/2022

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	GUIDO QUINTINO LIRIS	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPB - DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA

DPB014 - SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA

DPB014002 UFFICIO BILANCIO PREVENTIVO

OGGETTO: SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE 2023 FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX ART. 44, COMMA 4, DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, MODIFICATO DA ULTIMO CON L'ART. 17, COMMA 2, D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2022, N. 142. PRESA D'ATTO PROPOSTA NUOVO PIANO DI AMMORTAMENTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO ED ASSUNZIONE DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, successivamente modificato ed integrato;

VISTA la Legge Regionale 24 gennaio 2022, n. 3, recante *“Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”*;

ATTESO CHE con DGR n. 53 del 7 febbraio scorso sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento ed il Bilancio Finanziario Gestionale per il medesimo triennio 2022-2024;

RAVVISATO CHE la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, all'art. 1, comma 597, stabilisce che:

“Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi

ed esigibili, ai sensi degli [articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e dell'[articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#), possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'[articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi”;

RAVVISATO IN MERITO CHE, in base alle disposizioni recate dal successivo comma 601, “Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'[articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima”;

RAVVISATO INOLTRE CHE, a mente delle statuizioni di cui al susseguente comma 602, *“Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari”*;

PRESO ATTO A TAL UOPO CHE, facendo seguito ad apposita comunicazione resa per le vie brevi il 14 gennaio scorso, unitamente a nota mail in pari data la Direzione II, Ufficio IV, del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rimesso il nuovo piano di ammortamento dell'Anticipazione di Liquidità - ammessa ex lege alla rinegoziazione nei termini sopraindicati - stipulata dalla Regione Abruzzo il 23 luglio 2013 per l'ammontare complessivo di € 174.009.000,00, con scadenza al 30 giugno 2043, con tasso di interesse pari al 3,156% e con un debito residuo al 31 dicembre 2021 pari ad € 162.969.695,95, unitamente all'atto modificativo del piano medesimo e ciò ai fini della trasmissione di apposita istanza di rinegoziazione, da sottoscrivere nelle forme e nei termini previsti dalle soprarichiamate disposizioni normative;

PRESO ATTO AL RIGUARDO CHE, così come previsto all'art. 2, dell'atto modificativo del contratto rimesso dal MEF, il debito residuo di euro 162.969.695,95 è rimborsato integralmente dalla Regione entro e non oltre il 30 giugno 2051, con interessi a carico della Regione calcolati in base al tasso dell'1,673% con decorrenza dal 1° gennaio 2022, secondo il piano di ammortamento elaborato dal MEF, allegato quale parte integrante al contratto, prevedente rate annuali costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi da versare negli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione della rata in scadenza il 30 giugno 2022, calcolata per il secondo semestre 2021 al tasso previgente del 3,156% e per il primo semestre 2022 al nuovo tasso dell'1,673%;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE, sempre in base alle disposizioni di cui all'art. 2, dell'atto in menzione, a partire dal 30 giugno 2023 e successivamente il 30 giugno di ogni anno (*“data di pagamento”*), la Regione provvede a rimborsare l'anticipazione mediante versamento in un'unica soluzione annuale di rate di pari importo, per un totale di ventinove anni fino al 30 giugno 2051;

EVIDENZIATO CHE, in virtù di quanto desumibile dai contenuti del piano rimesso dal Dipartimento del Tesoro, la riduzione del tasso di interesse proposta, che come suesposto passa dal 3,156% all'1,673%, determina già nel corrente esercizio una economia di spesa pari ad euro 540.550,22, generando nel periodo residuo una riduzione dell'impatto della quota capitale e della quota interessi quantificabile – anche per effetto del più ampio lasso temporale di ammortamento contemplato nella proposta - in complessivi euro 3.168.958,89 annui, con una riduzione di spesa nell'intero periodo di ammortamento pari ad oltre 10 milioni di euro;

DATO ATTO A TAL UOPO CHE, a piano di ammortamento vigente a detta epoca, per effetto della ripresa del pagamento della quota capitale dell'anticipazione, sospesa ex lege a seguito degli eventi sismici

del 2017, verrebbe peraltro a determinarsi un ineludibile incremento della rata annua da sostenere, con le connesse conseguenze in termini di contenimento della spesa;

RIPORTATO IN MERITO CHE, ciò stante, con DGR n. 48 del 7 febbraio scorso si è preso atto della proposta inerente al nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità trasmessa, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 597 a 603, della Legge 234/2021, da parte del competente Ufficio presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a nota mail del 14 gennaio 2022 e recante una riduzione del tasso di interesse che passa dal 3,156% all'1,673%, come suesposto determinante già nel corrente esercizio una economia di spesa per l'Ente pari ad euro 540.550,22, nonché nel periodo residuo del piano una riduzione dell'impatto della quota capitale e della quota interessi, anche per effetto del più ampio lasso temporale di ammortamento contemplato nella proposta medesima, quantificabile in euro 3.168.958,89 annui;

RIPORTATO INOLTRE CHE, sempre con la DGR in menzione, si è per l'effetto disposto di aderire all'atto modificativo del contratto relativo all'anticipazione stessa, rimesso sempre unitamente alla citata nota mail in questione, dando in tal senso mandato alla relativa sottoscrizione al Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria nelle forme previste e procedendo infine all'invio della istanza di rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità nelle forme e nei termini di cui all'art. 1, comma 601, Legge 234/2021 smi;

RAVVISATO AL RIGUARDO CHE, in base alle disposizioni di cui all'art. 44, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato da ultimo con l'[art. 17, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 settembre 2022, n. 142](#), *"Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti (...) ed iscritta nei bilanci pluriennali delle **Regioni colpite dagli eventi sismici** di cui all'articolo 1, è sospeso per gli anni 2017-2023. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario a decorrere dal 2024. (...) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022 (rectius 2023)";*

PRESO ATTO A TAL UOPO CHE, facendo seguito ad apposita comunicazione resa per le vie brevi lo scorso 1 dicembre, unitamente a nota mail in pari data, in atti, in relazione all'unica anticipazione di liquidità in essere tra il MEF e la Regione Abruzzo, la Direzione II, Ufficio IV, del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso la documentazione di seguito indicata:

-il piano di ammortamento vigente (ante sospensione della quota capitale per il 2023);

-il piano di ammortamento rimodulato (post sospensione della quota capitale per il 2023);

-il testo dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 (così come recentemente modificato dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 115 del 2022);

PRESO ATTO INOLTRE CHE, come peraltro evidenziato nella nota mail in questione, rispetto al piano di ammortamento vigente, il piano di ammortamento rimodulato presenta i medesimi tasso di interesse, date di pagamento e scadenza contrattuale, ma rate più alte (7.257.963,94, anziché 7.099.267,42) in considerazione della sospensione della quota capitale per il 2023;

RITENUTO, nel prendere atto della proposta relativa al nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità trasmessa da parte del competente Ufficio presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a nota mail del 1 dicembre scorso, di aderire alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento del Fondo Anticipazione di Liquidità ex art. 44, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 s.m.i., dando in tal senso mandato al Servizio Bilancio-Ragioneria a rendere specifica comunicazione alla Struttura Ministeriale indicata in premessa, che provvederà all'esito a rimettere all'Ente il piano rimodulato;

DATO ATTO DA ULTIMO CHE:

- nel rispetto dell'Ordinamento contabile, la presente proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità tecnico-contabile e amministrativa dal Dirigente del Servizio Bilancio-Ragioneria;
- in virtù di quanto precede, il Direttore del Dipartimento Risorse ha espresso sulla stessa parere favorevole, ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, alle competenze ed alle funzioni assegnate al Dipartimento stesso;

A seguito di istruttoria favorevole del Servizio competente;

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1.Di prendere atto della proposta relativa al nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione di liquidità contratta dalla Regione Abruzzo ex DL 35/2013 s.m.i., trasmessa da parte del competente Ufficio presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente a nota mail del 1 dicembre scorso ed allegata sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta i medesimi tasso di interesse, date di pagamento e scadenza contrattuale, ma rate annuali di importo pari ad euro 7.257.963,94, anziché ad euro 7.099.267,42, in considerazione della sospensione della quota

capitale per il 2023;

2. Di aderire alla ipotesi di sospensione della quota capitale di ammortamento 2023 dell'anticipazione di liquidità ex art. 44, comma 4, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, modificato da ultimo con l'[art. 17, comma 2, D.L. 9 agosto 2022, n. 115](#), convertito con modificazioni dalla [L. 21 settembre 2022, n. 142](#);

3. Di dare in tal senso mandato al Servizio Bilancio-Ragioneria a rendere specifica comunicazione alla Struttura Ministeriale indicata in premessa, che provvederà all'esito a rimettere all'Ente il piano rimodulato.



**DPB - DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB014 - SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA
DPB014002 UFFICIO BILANCIO PREVENTIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Fabrizio Giannangeli
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Luigi Colangelo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB014 - SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA
Fabrizio Giannangeli
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB - DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Bernardini
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Aree interne del cratere; Programmazione restart; Sport e impiantistica; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale; Contr. di gest.
Guido Quintino Liris
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB - DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB014 - SERVIZIO BILANCIO - RAGIONERIA
DPB014002 UFFICIO BILANCIO PREVENTIVO**

(Firmato digitalmente da)
RESIDENTE REGIONE ABRUZZO
SEGRETARIO

Data: 19/12/2022 15:32:52
Nr. di serie certificato: 7164037438631404643

(Firmato digitalmente da)
IRIGENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 19/12/2022 15:52:34
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681